APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio
Titolo III - Sentenza

Art. 540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.[c.p.p. 538, 600] è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale[c.p.p. 539] è immediatamente esecutiva.